

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 35- del 14.06.2016

DIRITTO ANNUALE CAMERE DI COMMERCIO PER IL 2016

Con D.M. 8 gennaio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio per l'anno 2016, anche per unità locali e/o sedi secondarie, nonché dai soggetti iscritti solo nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), sono determinate sulla base delle disposizioni degli articoli da 2 a 6 del Decreto interministeriale 21 aprile 2011, applicando le seguenti riduzioni fissate dall'art. 28 del D.L. 26/06/2014, n. 90, conv. da L. 11/08/2014, n. 114.

In proposito, si evidenzia che il suddetto art. 28 del D.L. n. 90/2014, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, ha previsto la seguente riduzione graduale del diritto annuale camerale:

Diritto annuale dovuto per il 2015 => Riduzione del 35%
Diritto annuale dovuto per il 2016 => Riduzione del 40%
Diritto annuale dovuto per il 2017 => Riduzione del 50%

Con Nota prot. 279880 del 22/12/2015, il MISE ha confermato la validità della predetta riduzione per il 2016.

Pertanto, si riporta di seguito il quadro completo dei soggetti obbligati e degli adempimenti in materia.

1) SOGGETTI OBBLIGATI

In base all'art. 3 del D.I. 11/05/2001, n. 359, sono obbligate al pagamento del diritto annuale tutte le imprese <u>iscritte o annotate nel Registro delle imprese</u> **al 1º gennaio di ogni anno** e le imprese iscritte o annotate **nel corso di un certo anno**, anche solo per una frazione di esso.

Dal 2011, sono inoltre tenuti a detto pagamento anche i soggetti <u>iscritti al solo Repertorio delle notizie</u> <u>Economiche e Amministrative (REA)</u>, quali, ad esempio, fondazioni, associazioni ed altri enti collettivi similari, che pongono in essere attività economiche.

Dunque, sono obbligate al versamento del diritto annuale 2016 tutte le imprese che risultano iscritte o annotate nel Registro Imprese o al REA al 1° gennaio 2016, ovvero che si sono iscritte o annotate nel corso del 2016.

In ogni caso, l'importo del diritto <u>non è frazionabile</u> in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Infatti, i soggetti cessati e cancellati dal Registro delle Imprese nel corso del 2016 devono versare il diritto annuale in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

Sono tenute al pagamento anche le <u>società inattive</u>, ossia quelle società iscritte che non hanno mai svolto alcuna attività, in quanto il diritto camerale costituisce una sorta di tributo connesso all'iscrizione al Registro delle Imprese/REA.

Sono soggette al versamento anche:

- le società iscritte negli anni precedenti che risultano poste in liquidazione al 1º gennaio 2016;
- le società con cessazione totale dell'attività, senza cancellazione dal Registro delle imprese.

E' utile sottolineare che la cancellazione dal Registro delle imprese con decorrenza retroattiva non comporta l'esonero per gli anni pregressi.

Cod. Fiscale 92099790286

Le imprese in **amministrazione straordinaria** sono tenute al versamento del diritto annuale almeno fino a quando è autorizzato l'esercizio dell'impresa (C.M. Attività Produttive n. 546959 del 30/01/2004).

2) SOGGETTI ESONERATI

A norma dell'art. 4 del D.I. 11/05/2001, n. 359, l'esonero dal versamento è previsto:

- per le imprese per le quali sia stato dichiarato il **fallimento** o la **liquidazione coatta amministrativa** nel 2015 o in anni precedenti (tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- per le imprese individuali che hanno **cessato l'attività nel 2015**, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30/01/2016;
- per le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2015, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30/01/2016;
- per le **società cooperative** che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice civile, purché il **provvedimento di scioglimento sia stato assunto dall'Autorità Governativa nel 2015**;
- per le **start-up innovative** e gli **incubatori certificati**, di cui all'art. 25, D.L. 179/2012 (conv. da L. 221/2012), dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno dall'iscrizione (art. 26, co. 8, D.L. 179/2012, modificato dall'art. 4, co. 11-ter, D.L. 3/2015)

3) IMPORTI DEL DIRITTO CAMERALE 2016

Con la citata Nota prot. 279880 del 22/12/2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi in misura fissa relativi per il 2016, **già ridotti del 40%**, dovuti dai soggetti obbligati.

Diritto camerale dovuto dai soggetti iscritti nel corso del 2016:

Per i soggetti che sono iscritti nel Registro delle Imprese o nel REA nel corso del 2016, o che hanno aperto nuove unità locali nel 2016, il diritto camerale si applica in **misura fissa**, per i seguenti importi:

Natura giuridica	Sede legale	Unità locale
Soggetti iscritti solo al REA	€ 20,00	
Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale del Registro Imprese	€ 52,80	€ 10,56 ciascuna
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese	€ 120,00	€ 24,00 ciascuna
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole	€ 60,00	€ 12,00 ciascuna
Tutte le imprese diverse da quelle sopra indicate	€ 120,00	€ 24,00 ciascuna
Imprese con sede principale all'estero		€ 66,00 ciascuna

Diritto camerale dovuto dai soggetti già iscritti alla data del 1º gennaio 2016:

Importo in misura fissa, per la sede principale:

Natura giuridica	Sede legale	Unità locale
Soggetti iscritti solo al REA	€ 20,00	
Imprese individuali iscritte/annotate nella	€ 52,80	€ 10,56 ciascuna
sezione speciale del Registro Imprese		
Imprese individuali iscritte nella sezione	€ 120,00	€ 24,00 ciascuna
ordinaria del Registro Imprese		
Imprese con sede principale all'estero		€ 66,00 ciascuna
Società semplici iscritte nella sezione speciale	€ 60,00	€ 12,00 ciascuna
delle imprese agricole		
In via transitoria		
Società semplici non iscritte nella sezione	€ 120,00	€ 24,00 ciascuna
speciale delle imprese agricole		
In via transitoria		
Società iscritte nella sezione speciale di cui	€ 120,00	€ 24,00 ciascuna
all'art. 16, co. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96		
(società tra avvocati)		
In via transitoria		

Per quanto riguarda gli importi del diritto annuale fissati in misura fissa in via transitoria per le società semplici, si ricorda quanto segue:

- le <u>società semplici non agricole</u> devono versare un diritto annuale transitoriamente determinato nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato, ossia € **200,00** (v. art. 3, comma 2 del D.I. del 21/04/2011, confermato dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0201237 del 05/12/2013), che, in virtù della riduzione del 40% disposta per il 2016, diventano pari a € **120,00**;
- le <u>società semplici agricole</u> devono versare un diritto annuale transitoriamente determinato in misura pari al 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato, ossia € 100,00 (v. art. 3, comma 2 del D.I. del 21/04/2011, confermato dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0201237 del 05/12/2013), che, in virtù della riduzione del 40% disposta per il 2016, diventano pari a € 60,00;

A tal riguardo, la Nota del MISE prot. 0201237 del 05/12/2013, ha chiarito che "ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla camera di commercio devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola"".

Importo variabile in base al fatturato, per la sede principale:

Per tutte le <u>altre imprese e società iscritte nel Registro delle Imprese (comprese le società cooperative e loro consorzi)</u>, diverse da quelle sopra elencate, il calcolo del diritto annuale da versare per il 2016, per la sede principale, deve essere effettuato <u>applicando al fatturato dell'esercizio 2015 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato</u>, evidenziate nel prospetto di seguito riportato:

Scaglioni di fatturato	Aliquote
Da 0,00 a 100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
Da 100.000,01 a 250.000,00	0,015%
Da 250.000,01 a 500.000,00	0,013%
Da 500.000,01 a 1.000.000,00	0,010%
Da 1.000.000,01 a 10.000.000,00	0,009%
Da 10.000.000,01 a 35.000.000,00	0,005%
Da 35.000.000,01 a 50.000.000,00	0,003%
Oltre 50.000.000,00	0,001% (fino a un massimo di 40.000 euro)

Il diritto camerale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2015 la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella sopra riportata.

In particolare, tale diritto si determina in via progressiva, sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato (importo in misura fissa dovuto per il primo scaglione, più gli importi relativi agli scaglioni successivi di fatturato), fino allo scaglione nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

In modo semplificato, l'importo da versare si evince anche nella tabella di seguito riportata, nella quale è illustrato il calcolo finale per scaglione di fatturato:

Scaglioni di fatturato	Aliquote	Importo dovuti per la sede	
	€ 200,00	€ 200,00	
Da 0,00 a 100.000,00			
		€ 200,00	+ 0,015% della parte eccedente
Da 100.000,01 a 250.000,00	0,015%		€ 100.000,00
		€ 225,50	+ 0,013% della parte eccedente
Da 250.000,01 a 500.000,00	0,013%		€ 250.000,00
		€ 255,00	+ 0,010% della parte eccedente
Da 500.000,01 a 1.000.000,00	0,010%		€ 500.000,00
		€ 305,00	+ 0,009% della parte eccedente
Da 1.000.000,01 a 10.000.000,00	0,009%		€ 1.000.000,00
		€ 1.115,00	+ 0,005% della parte eccedente
Da 10.000.000,01 a 35.000.000,00	0,005%		€ 10.000.000,00
		€ 2.365,00	+ 0,003% della parte eccedente
Da 35.000.000,01 a 50.000.000,00	0,003%		€ 35.000.000,00
Oltre 50.000.000,00	0,001%	€ 2.815,00	+ 0,001% della parte eccedente
			€ 50.000.000,00
			(fino a un massimo di €
			40.000.000,00)

L'importo risultante dal conteggio sopra indicato, effettuato mantenendo 5 decimali, deve essere <u>ridotto del 40%</u>, ai sensi del citato D.L. 90/2014, e a arrotondato all'unità di euro secondo i criteri generali.

Si precisa che, nel caso di **trasformazione e cambiamento della natura giuridica nel corso del 2016,** il diritto annuale è comunque dovuto in base alla natura giuridica del soggetto in essere al 1º gennaio 2016.

Individuazione del parametro "fatturato"

Per quanto concerne l'individuazione del parametro <u>"fatturato"</u>, si osserva che la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 19230 del 03/03/2009 ha chiarito che l'ammontare del fatturato, sul quale calcolare il prelievo del diritto camerale, deve essere individuato dal <u>quadro IC del modello IRAP</u> (modello IRAP/2016, per l'anno 2015).

Pertanto:

- per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione I Imprese industriali e commerciali del quadro IC (tra cui le società cooperative e loro consorzi): l'ammontare del fatturato è costituito dalla somma degli importi riportati nel rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e nel rigo IC5 (altri ricavi e proventi) della Sezione I del quadro IC del modello IRAP/2015;
- per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione II Banche e altri soggetti finanziari del quadro IC: l'ammontare del fatturato è costituito dalla somma degli importi riportati nel rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e nel rigo IC18 (commissioni attive);
- per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione III Imprese di assicurazione del quadro IC: l'ammontare del fatturato è costituito dalla somma dei premi e degli altri proventi tecnici, così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del Codice Civile; precisamente esse devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, allegato al Provvedimento approvato con Regolamento dell'ISVAP n. 22 del 04/04/2008;
- ➢ per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione V − Società in regime forfetario del quadro IC: l'ammontare del fatturato è costituito dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del Codice Civile.
 - In tale ambito rientrano le <u>cooperative edilizie di abitazione</u> a proprietà indivisa e le cooperative edilizie a proprietà divisa fino al frazionamento del mutuo, le quali, pur determinando l'IRAP con il metodo "retributivo", devono calcolare il diritto camerale sulla base del fatturato dato dalla somma della voce A1 ("Ricavi delle vendite e delle prestazioni") e della voce A5 ("Altri ricavi e proventi") del conto economico.

I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro IC del modello IRAP/2016, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei diversi

valori riportati nelle diverse sezioni (come precisato dalla Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, che ha confermato quanto già stabilito nella Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3317 del 29/04/2008).

Unità locali e sedi secondarie:

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali, devono versare per ciascuna unità locale, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale stessa, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**, fino ad un importo massimo di 200 euro per ciascuna unità locale, che, per effetto della riduzione del 40% disposta dal D.L. 90/2014, diventano pari a euro 120,00.

Per le **unità locali** e **le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** il diritto annuale è dovuto, per ciascuna di esse, in misura fissa pari ad € 110,00, che, per effetto della citata riduzione del 40% disposta dal D.L. 90/2014, diventano pari a euro 66,00.

Le **nuove unità locali**, che si iscrivono nel 2016, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello dovuto in misura fissa da parte delle nuove imprese iscritte al Registro Imprese, come indicato nella prima Tabella.

Maggiorazione per alcune Camere di Commercio:

Alcune Camere di Commercio hanno deciso l'applicazione di una maggiorazione degli importi calcolati, sia per la sede sia per eventuali unità locali, **nei limiti del 20%** del dovuto, ai sensi dell'articolo 18 della legge 580/1993.

Per verificare l'eventuale applicazione della maggiorazione e, conseguentemente, gli importi dovuti per ogni provincia, è possibile collegarsi al sito <u>www.camcom.gov.it</u> e selezionare il sito della Camera di Commercio della provincia interessata.

4) ENTI DESTINATARI E TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE

Il diritto annuale va versato alla Camera di Commercio dove è <u>ubicata la sede legale o principale dell'impresa al 1º gennaio 2016</u> (ovvero nel corso del 2016, per i soggetti neo-costituiti). Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede legale, devono effettuare il <u>versamento degli importi relativi alle singole unità locali alla Camera di Commercio della Provincia in cui l'unità locale è situata.</u>

In caso di **trasferimento della sede in un'altra provincia**, il diritto è dovuto alla Camera di commercio dove è ubicata la sede al 1° gennaio. Se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio e, nel corso dello stesso anno, effettua il trasferimento di sede in un'altra provincia, il diritto è dovuto solo alla Camera di commercio di prima iscrizione.

Soggetti già iscritti alla data del 1º gennaio 2016:

Per i soggetti già iscritti o annotati nel Registro Imprese o al REA alla data del 1º gennaio 2016, il termine di pagamento ordinario coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, e quindi è il **16 giugno 2016**, fatta salva l'eventuale proroga dei termini di versamento.

Il pagamento può essere effettuato entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (ossia entro il **18 luglio 2016**, in quanto il 16 luglio 2016 cade di sabato), salvo il caso in cui operasse la predetta eventuale proroga, maggiorando l'importo del diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interessi.

Si precisa che quando scatta la maggiorazione dello 0,40% non deve effettuarsi l'arrotondamento all'unità di euro e la maggiorazione dello 0,40% deve essere versata unitamente al diritto annuale, con il medesimo codice tributo.

Nel caso in cui il bilancio venga **approvato oltre il termine di 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**. E' questo il caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società).

Qualora il bilancio non sia approvato nel maggiore termine previsto, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine (quindi, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28 giugno 2016, la società deve comunque effettuare il versamento entro il 18 luglio 2016) (Lett. Ministero Sviluppo Economico n. 4728 del 14/05/2007).

Per le società con **esercizio non coincidente con l'anno solare**, il Ministero delle Attività produttive, con Lettera circolare del 4 giugno 2003, prot. 553291, ha stabilito che, al pari delle altre imposte, il

termine di versamento del Diritto Annuale alla CCIAA è variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio (entro il 16º giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).

Soggetti iscritti nel corso del 2016:

Le nuove imprese e società, iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nel corso del 2016, ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2016, sono tenuti al versamento del diritto annuale per l'anno 2016, contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro Imprese, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, tramite Modello F24.

5) MODALITA' DI VERSAMENTO Criteri di arrotondamento:

Con Circolare n. 19230 del 03/03/2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcune precisazioni in merito ai <u>criteri di arrotondamento</u> a cui far riferimento nel calcolo del diritto annuale, con ciò intendendo superate le indicazioni incompatibili contenute in precedenti circolari e note dello stesso Ministero.

Il Ministero, innanzitutto, ha precisato che solo l'importo complessivo finale, da versare alle Camere di Commercio mediante modello F24, deve essere **arrotondato all'unità di euro**:

- per eccesso: se la frazione decimale è uquale o superiore a 50 centesimi di euro;
- per difetto: se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro.

Nei calcoli intermedi devono, invece, essere utilizzati cinque decimali; l'importo così determinato deve essere arrotondato al centesimo di euro con metodo matematico in base al terzo decimale. Infine, come ultimo passaggio, dovrà essere effettuato l'arrotondamento all'unità di euro (v. sopra).

Il Ministero, con la predetta Circolare n. 19230 del 03/03/2009, ha inoltre chiarito che il versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, deve essere incrementato della **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, e deve essere versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Compilazione e presentazione del Modello F24:

Il versamento del diritto annuale va effettuato in un'**unica soluzione** (in quanto non è ammessa la rateizzazione), **tramite il modello F24**.

La modalità di pagamento con modello F24 consente di compensare l'importo del diritto annuale con eventuali crediti di imposte, tributi e/o contributi.

In merito alle modalità di presentazione del modello di pagamento, si ricorda che, dal 1° ottobre 2006, tutti i <u>contribuenti titolari di partita IVA</u> sono obbligati ad effettuare i versamenti mediante il modello F24 trasmesso con **modalità telematica**.

Con l'art. 11, co. 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (conv. da L. 89/2014), <u>a decorrere dal 1º ottobre 2014</u> è stato **esteso l'obbligo di presentazione telematica del modello F24**, determinando, in capo ai contribuenti titolari di partita IVA, l'aumento delle ipotesi in cui occorre trasmettere il modello F24 mediante gli specifici servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ed in capo ai contribuenti non titolari di partita IVA l'applicazione quasi integrale dell'obbligo di presentare il modello di pagamento in via telematica, rimanendo ormai residuali le ipotesi di presentazione del modello F24 in forma cartacea.

Ai fini della corretta compilazione del modello F24, occorre segnalare che:

- nella sezione "IMU ed altri tributi locali":
 - o nello spazio riservato al "Codice ente/codice comune" va indicata la <u>sigla</u> <u>automobilistica della provincia</u> della Camera di Commercio destinataria del versamento:
 - nelle apposite colonne vanno indicati il <u>codice tributo 3850</u> e l'<u>anno di riferimento</u> <u>2016</u> e nella colonna "Importi a debito versati" va indicato l'importo del diritto da corrispondere:
- se sono dovuti diritti a più Camere di Commercio, per ciascuna si utilizza una riga, indicando i rispettivi codici e importi;

• nel caso in cui un'impresa nella stessa provincia abbia la sede e almeno un'unità locale o diverse unità locali, l'importo da indicare nel modello F24 è la somma di tali cifre.

6) SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO Sanzioni:

In caso di tardivo od omesso pagamento, la Camera di Commercio applicherà la sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative stabilite dall'art. 4 del D.I. 54/2005.

Più precisamente, nei casi di <u>tardivo versamento</u> è prevista una **sanzione del 10%**, mentre nei casi di omesso o insufficiente versamento si applica una **sanzione dal 30% al 100%** del diritto dovuto.

Si ricorda che per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza ordinaria, e per omesso versamento si intende il effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni dalla scadenza ordinaria.

Ravvedimento operoso:

In base all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del D.I. 27/01/2005, n. 54, al diritto annuale camerale è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13, del D.lgs. 472/1997, in caso di violazione non ancora contestata.

In virtù di tale norma, il contribuente potrà sanare il tardivo, omesso o insufficiente versamento, provvedendo al pagamento del tributo, maggiorato degli interessi, nonché della **sanzione pari al 30%**, con la <u>riduzione per ravvedimento operoso</u>:

- 4) ad **1/8** (3,75%) se il versamento avviene entro 30 gg dalla data di scadenza del pagamento;
- 5) ad **1/5** (6%) se il versamento avviene oltre 30 gg ed entro un anno dalla data di scadenza del pagamento.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli <u>interessi moratori calcolati al tasso legale</u> (0,50% dal 01/01/2015; 0,20% dal 01/01/2016) con maturazione giorno per giorno.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 115/E del 25/05/2003 ha istituito i seguenti codici tributo, per il versamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso:

- 3851: interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale
- 3852: sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale

In proposito, si ricorda che, con la <u>Circolare n. 62417 del 30/12/2008</u>, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che le sanzioni in tema di ravvedimento operoso disposte dall'allora vigente art. 13 del D.Lgs. 472/1997, non erano applicabili al ravvedimento in materia di diritto annuale, in quanto a tal fine sarebbe occorsa un'apposita fonte normativa autonoma che disponesse in tal senso. Di conseguenza, restavano applicabili le sanzioni previste dall'art. 6 del D.I. n. 54/2005, sopra citate.

In assenza di ulteriori chiarimenti ministeriali, si ritiene che questo orientamento mantenga tuttora validità, con la conseguenza che continuano a restare applicabili le specifiche sanzioni previste dall'art. 6 del D.I. n. 54/2005, nonostante le ulteriori novità intervenute sull'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 a seguito della Legge n. 190/2014 e del D.Lgs. 158/2015 (relative sia alla più ampia gamma di riduzioni delle sanzioni per ravvedimento operoso, sia alla possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso anche in presenza di accessi, verifiche o constatazioni della violazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria).

Inoltre, con la Nota del 22/10/2013, prot. 0172574, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che, in linea con l'<u>orientamento dell'Agenzia delle Entrate</u> espresso con riferimento al versamento di IRES/IRPEF/IRAP nella <u>Circolare n. 27 del 2 agosto 2013</u>, è necessario tenere in considerazione due distinti termini di versamento: ossia, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, il primo termine, che è il 16 giugno, e il secondo termine, detto "termine lungo", che è il 16 luglio, nel quale è consentito il versamento anche del diritto camerale con la maggiorazione dello 0,40%.

Dunque, poiché l'Agenzia ha precisato che "il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato", il MISE sottolinea che "se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel "termine lungo", detto versamento non è da considerarsi tardivo, ma semplicemente insufficiente; la sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione)". Non rileva se l'impresa ha versato il solo diritto annuale e non la maggiorazione, o se ha eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi, (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente".

Ciò detto, il MISE ha concluso che "uniformandosi all'orientamento dettato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/2013, sarà consentito all'impresa, che abbia effettuato il versamento incompleto come sopra descritto, di regolarizzare la propria posizione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto n. 54/2005 (ravvedimento breve) eseguendo il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del "termine lungo".